DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario all'Unione economica belgo-lussemburghese per il ferro-silicio

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/342/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti indicati nell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e, in particolare, l'articolo 1, comma b,

Viste le lettere del 17 maggio, 20 ottobre e 20 dicembre 1965, con le quali l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto che per il 1966 le venga concesso un contingente tariffario di 20.000 tonnellate in esenzione da dazio, per il ferro-silicio della voce 73.02 C della tariffa doganale comune,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 il ferro-silicio era importato nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10 %;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i dati statistici seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	20.643	21.216	15.365	14.491	18.000	20.000 (stima)
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni:						
— dai paesi terzi	17.378	17.269	13.218	12.158	14.919	12.493 (9 mesi)
— dalla C.E.E.	3.281	3.947	2.169	2.383	3.175	2.692 (9 mesi)
Esportazioni totali	16	—	22	51	69	93 (9 mesi)

Considerando che negli Stati membri richiedenti non esiste una produzione locale di ferro-silicio; che gli Stati membri produttori hanno segnalato di possedere disponibilità esportabili in misura tale da coprire largamente l'intero fabbisogno d'importazione di ferro-silicio degli altri Stati membri e, in particolare, dell'Unione economica belgo-lussemburghese; che in pratica, le industrie di trasformazione dell'Unione economica belgo-lussemburghese hanno preso contatti con i fornitori della Comunità per informarsi sulle reali possibilità di approvvigionamento di questi ultimi; ma dalle risposte ricevute è risultato in generale che detti fornitori sarebbero in grado di cedere allo Stato membro richiedente soltanto dei quantitativi insufficienti del prodotto in questione; che la divergenza tra le dichiarazioni degli Stati membri produttori e quelle dei fornitori comunitari in merito alle disponibilità esportabili verso l'Unione economica belgo-lussemburghese può essere spiegata col fatto che può essere necessario un certo periodo di adattamento commerciale ed eventualmente tecnico prima che gli Stati membri produttori siano in grado di coprire integralmente il fabbisogno delle industrie trasformatrici di ferro-silicio in particolare di quelle dello Stato membro richiedente; che, pertanto, si può concludere che attualmente le possibilità di approvvigionamento della ferro-lega in questione all'interno della Comunità sono insufficienti;

Considerando che la richiesta dell'Unione economica belgo-lussemburghese è motivata dal fatto che finora il suo approvvigionamento era orientato in larga misura su importazioni dai paesi terzi; che, a seguito dei ravvicinamenti dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune, il ferro-silicio importato dai paesi terzi, è stato assoggettato a dazio; che, d'altra parte, il ferro-silicio è destinato alla fabbricazione di prodotti siderurgici il cui mercato presenta attualmente segni di pesantezza; che le industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente si troverebbero quindi in una situazione meno favorevole di quelle degli Stati membri, ove i settori della produzione e del consumo si sono perfettamente adattati e talvolta perfino integrati; che di conseguenza, l'approvvigionamento insufficiente della Comunità potrebbe portare a conseguenze pregiudizievoli per le industrie di trasformazione dell'Unione economica belgo-lussemburghese;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi del Protocollo n. XI a favore di un solo Stato membro, costituisce una deroga al normale ritmo della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga destinata ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro a causa del progressivo passaggio al regime comunitario, dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI, tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità di ferro-silicio teoricamente esportabili eccedono di molto il fabbisogno complessivo dichiarato dagli Stati membri richiedenti; che le esigenze di un adattamento tra il settore comunitario della produzione e le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti non sembrano costituire un ostacolo tale da impedire al settore suddetto di soddisfare nel 1966 in una misura sufficientemente ampia, al fabbisogno comunitario e in particolare a quello dell'Unione economica belgo-lussemburghese;

Considerando inoltre che gli inconvenienti riscontrati dagli Stati membri richiedenti devono essere valutati tenendo presente che la ferro-lega in questione viene impiegata nella fabbricazione di prodotti siderurgici, aventi un mercato caratterizzato da una forte concorrenza;

Considerando che, come si desume da tale situazione, lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti non trascurabili e, dovendo assicurare l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, detti inconvenienti sembrano essere di natura tale da giustificare una deroga alle esigenze di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune;

Considerando che sulla scorta dei dati di cui sopra e tenuto conto della progressione registrata dal 1963, il consumo per il 1966 può essere valutato, a 22.000 tonnellate; che, mancando una produzione locale, l'Unione economica belgo-lussemburghese dovrà ricorrere ad importazioni di ogni provenienza, per un medesimo ammontare; che, finora gli Stati membri richiedenti non hanno importato generalmente quantitativi considerevoli di ferro-silicio dagli altri Stati membri; che tuttavia nel 1966 le disponibilità comunitarie dovrebbero poter coprire in misura sufficientemente ampia il fabbisogno d'importazione dell'Unione economica belgo-lussemburghese; che ciò vale del resto anche per il Regno dei Paesi Bassi, altro richiedente, il cui fabbisogno complessivo d'importazione per il 1966 ammonta a 6.000 tonnellate; che pertanto nel valutare il fabbisogno d'importazione dei paesi membri dai paesi terzi, è opportuno attenersi in via prudenziale ad un livello di 12.600 tonnellate e cioè al contingente consolidato in esenzione da dazio nel quadro del G.A.T.T.; che, tuttavia, per tener conto di eventuali ulteriori difficoltà d'approvvigionamento nella Comunità, fra non molto s'inizierà una nuova procedura di consultazione con tutti gli Stati membri; che, in tali condizioni, il fatto di limitarsi per il momento al volume consolidato suddetto non pregiudica la possibilità d'eventuale soluzione globale diversa, se ciò risultasse opportuna; che per tale motivo è giusto che gli Stati membri summenzionati partecipino al contingente tariffario consolidato, in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno d'importazione; che in base a tale calcolo il volume del contingente da assegnare all'Unione economica belgo-lussemburghese ammonta a 9.900 tonnellate.

Considerando che, alla luce di quanto precede, il contingente tariffario più opportuno risulta essere di 9.900 tonnellate in esenzione da dazio;

Considerando che, in base alla situazione d'insieme del prodotto di cui trattasi — poc'anzi descritta nei suoi elementi essenziali — si può concludere che il contingente tariffario stabilito come sopra non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopraddescritta risulta che essi possono essere concessi in virtù del Protocollo n. XI soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario in esenzione da dazio è concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le loro importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel loro territorio, di ferro-silicio, della voce 73.02 C della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 9.900 tonnellate.

Tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario non potrà mai essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per il ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 1, comma b,

Vista la lettera dell'8 dicembre 1965 ed il telex del 28 gennaio 1966, con i quali la Repubblica italiana ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario di 4.500 tonnellate in esenzione da dazio o per il ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 il ferro-cromo soprammenzionato (ferro-cromo superraffinato) era importato nella Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti: